

TARIFFARIO DELLE INDENNITÀ DI MEDIAZIONE

(ai sensi degli artt. 28 e 31, comma 1 “tabella A” del DM 150/2023)

A norma dell’art. 8 del D.lgs 28/10 - come riformato dall’art 7 D.lgs. 149/22 - all’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’Organismo designa un Mediatore e fissa il primo incontro tra le Parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione.

Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione.

Le Parti e gli Avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.

A norma dell’art. 17 del D.lgs. 28/10 - come riformato dall’art. 7 D. lgs. 149/22 - e in applicazione degli artt. 28 e s.s. D.M. 150/23, conformemente all’art. 7 del Regolamento, sono dovute per il servizio di mediazione all’Organismo spese e indennità così come di seguito specificate.

A) INDENNITA' E SPESE PER IL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE

Per il primo incontro ciascuna Parte è tenuta a versare un importo a titolo di indennità, che include: 1) le **spese di avvio** del procedimento, 2) le **spese di mediazione** per lo svolgimento del primo incontro - comprendenti il compenso del mediatore, previste dai commi 4 e 5 dell'art. 28 DM 150/23 -, 3) le **spese vive**.

Tali importi sono dovuti dalle Parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione ed al momento dell'adesione (art. 34 DM 150/2023).

- La **domanda di mediazione potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Istante.**

Nel caso in cui la domanda non sia accompagnata dal versamento delle spese così come determinate dalla normativa, la stessa non sarà considerata ricevuta dall'OdM (art. 3 Regolamento OdM).

- L'**adesione si intende perfezionata solo a seguito del pagamento** delle spese dovute dalla Parte Invitata.

Nel caso in cui l'istanza di adesione non sia accompagnata dal versamento delle spese così come determinate dalla normativa la stessa non sarà considerata ricevuta dall'OdM.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAVIA

27100 PAVIA – Piazza del Tribunale, 1 - Telefono: 0382 308010 – Fax: 0382 25076 - mail: mediazione@ordineavvocatipavia.it

❖ Qui di seguito le tabelle riguardanti le **spese di avvio** e le **spese di mediazione** primo incontro

Mediazioni per condizione di procedibilità - materie obbligatorie e delegate dal Giudice¹			
Valore della lite	Spese di avvio	Spese mediazione primo incontro	Totale (da maggiorare con le spese di invio)
Fino a € 1.000	32,00 + IVA 7,04: tot. € 39,04	48,00 + IVA 10,56: tot. € 58,56	€ 97,60
Da € 1.001 a € 50.000	60,00 + IVA 20,24: tot. € 73,20	96,00 + IVA 21,12: tot. € 117,12	€ 190,32
Superiore a € 50.000	88,00 + IVA 19,36: tot. € 107,36	136,00 + IVA 51,04: tot. € 165,92	€ 273,28
Indeterminato basso	88,00 + IVA 19,36: tot. € 107,36	48,00 + IVA 10,56: tot. € 58,56	€ 165,92
Indeterminato medio	88,00 + IVA 19,36: tot. € 107,36	96,00 + IVA 21,12: tot. € 117,12	€ 224,48
Indeterminato alto	88,00 + IVA 19,36: tot. € 107,36	136,00 + IVA 29,92: tot. € 165,92	€ 273,28

Mediazioni volontarie relative a diritti disponibili			
Valore della lite	Spese di avvio	Spese mediazione primo incontro	Totale (da maggiorare con le spese di invio)
Fino a € 1.000	40,00 + IVA 8,80: tot. € 48,80	60,00 + IVA 13,20: tot. € 73,20	€ 122,00
Da € 1.001 a € 50.000	75,00 + IVA 16,50: tot. € 91,50	120,00 + IVA 26,40: tot. € 146,40	€ 237,90
Superiore a € 50.000	110,00 + IVA 24,20: tot. € 134,20	170,00 + IVA 37,40: tot. € 207,40	€ 341,60
Indeterminato basso	110,00 + IVA 24,20: tot. € 134,20	60,00 + IVA 13,20: tot. € 73,20	€ 207,40
Indeterminato medio	110,00 + IVA 24,20: tot. € 134,20	120,00 + IVA 26,40: tot. € 146,40	€ 280,60
Indeterminato alto	110,00 + IVA 24,20: tot. € 134,20	170,00 + IVA 37,40: tot. € 207,40	€ 341,60

¹ A norma art. 30, co. 4 DM 150/23 quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, co. 1, Dlgs. 28/10 o quando è demandata dal giudice a norma dell'art.5 quater Dlgs. 28/10, l'indennità di mediazione è ridotta di un quinto.

❖ Qui di seguito le **spese vive**

diverse dalle spese di avvio e costituite dagli esborsi effettuati dall'Odm per convocazione delle Parti, per sottoscrizione digitale verbali e accordi quando la Parte è priva di firma digitale e per rilascio delle copie dei documenti

• Spese servizio invio delle convocazioni da versare al deposito della domanda

- gratis per convocazioni tramite PEC fornite dalla Parte Istante, se l'indirizzo PEC è specificamente indicato nella domanda ed è attivo;
- € 18,00 comprensivi di IVA per ogni invito da recapitare a mezzo raccomandata A.R. in Italia nel caso di mancata specifica indicazione di un indirizzo PEC attivo nella domanda di mediazione;
- € 30,00 comprensivi di IVA per ogni invito da recapitare a mezzo raccomandata AR all'estero nel caso di mancata specifica indicazione di un indirizzo PEC attivo nella domanda di mediazione;

ESEMPIO 1: Mediazione obbligatoria con valore fino ad € 1.000,00 con invio di una raccomandata in Italia: all'atto del deposito della domanda dovrà essere corrisposta contestualmente la somma di € 115,60 (€ 97,60 + € 18,00).

ESEMPIO 2: Mediazione volontaria con valore fino ad € 1.000,00, con invio di una raccomandata in Italia ed una raccomandata all'estero: all'atto del deposito della domanda dovrà essere corrisposta contestualmente la somma di € 170,00 (€ 122,00 + € 18,00 + € 30,00).

ORGANISMO DI MEDIAZIONE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAVIA

27100 PAVIA – Piazza del Tribunale, 1 - Telefono: 0382 308010 – Fax: 0382 25076 - mail: mediazione@ordineavvocatipavia.it

- Spese servizio di firma digitale per la sottoscrizione dei verbali e degli accordi tramite apposita piattaforma:

➤ € 2,00 + Iva per ciascuna firma e conservazione del verbale a norma CAD.

- Spese servizio di rilascio copie:

➤ € 5,00 + Iva per ciascun documento.

Nel caso in cui il primo incontro si concluda senza conciliazione

Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro e il procedimento non prosegue, le Parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.

Nel caso in cui si raggiunga la conciliazione al primo incontro

Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione, sono altresì dovute da ciascuna Parte le ulteriori spese di mediazione indicate nella tabella della Parte B, detratte le spese di mediazione già versate per il primo incontro, con una maggiorazione del 10% sulle spese di mediazione così determinate e sono da corrispondere alla conclusione della procedura per la consegna del verbale finale di mediazione. (art. 30, comma 1 DM 150/2023).

N.B.

La rinuncia di una o entrambe le Parti alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle indennità versate.

In caso di mancato pagamento integrale delle spese di avvio e di primo incontro, comprensive di spese di invio della raccomandata, la Segreteria non annoterà la procedura e la domanda si intende rinunciata senza diritto di rimborso di quanto eventualmente già versato.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAVIA

27100 PAVIA – Piazza del Tribunale, 1 - Telefono: 0382 308010 – Fax: 0382 25076 - mail: mediazione@ordineavvocatipavia.it

B. SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI SUCCESSIVI

Per lo svolgimento degli incontri successivi al primo, le Parti saranno tenute a versare le indennità indicate nelle tabelle che seguono.²

Nell'ultima colonna sono indicati gli importi dovuti, detratte le spese/indennità di primo incontro già versate (art. 30, co. 3, DM 150/23).

Mediazioni per condizione di procedibilità: materie obbligatorie e delegate dal Giudice			
Valore della lite		Spese di mediazione per gli incontri successivi al primo, da corrispondere anche in caso di accordo al primo incontro	
		Indennità	Importo da versare (IVA inclusa)
1	Fino a € 1.000	67,67 + IVA 14,89: tot. € 82,56	€ 24,00
2	da € 1.001 a € 5.000	135,34 + IVA 29,78: tot. € 165,12	€ 48,00
3	da € 5.001 a € 10.000	259,93 + IVA 57,19: to. € 317,12	€ 200,00
4	da € 10.001 a € 25.000	391,08 + IVA 86,04: tot. € 477,12	€ 360,00
5	da € 25.000,01 a € 50.000	620,59 + IVA 136,53: tot. € 757,12	€ 640,00
6	da € 50.001 a € 150.000	1.054,03 + IVA 231,89: tot. € 1.285,92	€ 1.120,00
7	da € 150.001 a € 250.000	1.775,34 + IVA 390,58: tot. € 2.165,92	€ 2.000,00
8	da € 250.001 a € 500.000	2.103,21 + IVA 462,71: tot. € 2.565,92	€ 2.400,00
9	da € 500.001 a € 1.500.000	3.349,11 + IVA 736,81: tot. € 4.085,92	€ 3.920,00
10	da € 1.500.001 a € 2.500.000	4.070,43 + IVA 895,49: tot. € 4.965,92	€ 4.800,00
11	da € 2.500.001 a € 5.000.000	5.709,77 + IVA 1.256,15: tot. € 6.965,92	€ 6.800,00

² Indennità stabilite con delibera dell'Organismo del 20 marzo 2026.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAVIA

27100 PAVIA – Piazza del Tribunale, 1 - Telefono: 0382 308010 – Fax: 0382 25076 - mail: mediazione@ordineavvocatipavia.it

Mediazioni volontarie relative a diritti disponibili			
Valore della lite		Spese di mediazione per gli incontri successivi al primo, da corrispondere anche in caso di accordo al primo incontro	
		Indennità	Importo da versare (IVA inclusa)
1	Fino a € 1.000	84,59 + IVA 18,61: tot. € 103,20	€ 30,00
2	da € 1.001 a € 5.000	169,18 + IVA 37,22: tot. € 206,40	€ 60,00
3	da € 5.001 a € 10.000	324,92 + IVA 71,48: tot. € 396,40	€ 250,00
4	da € 10.001 a € 25.000	488,85 + IVA 107,55 tot. € 596,40	€ 450,00
5	da € 25.000,01 a € 50.000	775,74 + IVA 170,66: tot. € 946,40	€ 800,00
6	da € 50.001 a € 150.000	1.317,54 + IVA 289,86: tot. € 1.607,40	€ 1.400,00
7	da € 150.001 a € 250.000	2.219,18 + IVA 488,22: tot. € 2.707,40	€ 2.500,00
8	da € 250.001 a € 500.000	2.629,02 + IVA 578,38: tot. € 3.207,40	€ 3.000,00
9	da € 500.001 a € 1.500.000	4.186,39 + IVA 921,01: tot. € 5.107,40	€ 4.900,00
10	da € 1.500.001 a € 2.500.000	5.088,03 + IVA 1.119,37: tot. € 6.207,40	€ 6.000,00
11	da € 2.500.001 a € 5.000.000	7.137,21 + IVA 1.570,19: tot. € 8.707,40	€ 8.500,00

N.B.

- per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%.
- quando il **valore della controversia è indeterminabile** si applica lo scaglione **da euro 50.000,00 a euro 150.000,00** (ved. Tabella A del DM 150/2023).

ORGANISMO DI MEDIAZIONE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAVIA

27100 PAVIA – Piazza del Tribunale, 1 - Telefono: 0382 308010 – Fax: 0382 25076 - mail: mediazione@ordineavvocatipavia.it

- Quando, su richiesta delle parti, sono svolti **incontri di mediazione fuori dalla sede dell'Organismo**, sono dovuti il rimborso delle spese vive documentate (viaggio, vitto e alloggio) e l'indennità di trasferta oraria nella misura prevista dai parametri forensi vigenti (art. 27 DM 55/2014 e succ. mod.).

Accordo intervenuto in incontri successivi al primo

In caso di accordo intervenuto in incontri successivi al primo, le ulteriori spese di mediazione dovute da ciascuna Parte e riportate nella tabella, detratte le spese di mediazione già versate per il primo incontro, sono umentate del venticinque per cento (art. 30, comma 2 DM 150/2023) e sono da corrispondere alla conclusione della procedura per la consegna del verbale finale di mediazione.

N.B.

Gli eventuali incontri, successivi al primo, potranno essere tenuti solo previo saldo dell'indennità di mediazione. Nel caso in cui non dovessero risultare saldati integralmente gli importi dovuti si riterrà conclusa la procedura (Reg. O.d.M., Art. 5.8).

Qualora venissero versate, per errore, somme in eccesso rispetto a quelle dovute, le medesime potranno essere restituite solo a fronte di una espressa istanza scritta dell'avente diritto e alle seguenti condizioni:

- che non sussistano somme dovute dalla stessa parte - per sé o quale obbligata in solido - per altre mediazioni, rispetto alle quali verrà operata la compensazione;
- la somma residua da restituire verrà determinata al netto di eventuali compensazioni, nonché delle spese di bonifico e delle spese di segreteria per la gestione amministrativa del rimborso, pari a € 20,00=.

C. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE:

- Ai sensi dell'art. 29 del DM 150/23, il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
- L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore.
- Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni sul valore della lite, ovvero le Parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i suddetti criteri, il valore della lite è determinato dall'OdM.
- Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall'OdM su indicazione delle Parti o su segnalazione del Mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle Parti nel corso del procedimento.
- Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai punti precedenti. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento il responsabile dell'OdM ne determina il valore dandone comunicazione alle Parti.

D. OBBLIGO SOLIDALE:

Le Parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'OdM le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione al primo incontro o in caso di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo, eventualmente comprensive delle maggiorazioni previsti in caso di conciliazione.

E. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO:

ORGANISMO DI MEDIAZIONE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAVIA

27100 PAVIA – Piazza del Tribunale, 1 - Telefono: 0382 308010 – Fax: 0382 25076 - mail: mediazione@ordineavvocatipavia.it

Ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile li considera come un'unica parte.

F. AGEVOLAZIONI FISCALI:

Ai sensi del D. Lgs 28/10 riformato e dei Decreti 1 agosto 2023, le Parti hanno diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:

- il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dell'imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000,00 altrimenti l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente;
- un credito d'imposta fino a € 600,00 per le indennità di mediazione e gli onorari dei legali per ciascuna procedura di mediazione fino a un totale annuo di € 2.400,00 per persona fisica ed € 24.000,00 per persona giuridica;
il credito d'imposta è ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione;
- un credito d'imposta fino a € 518,00 commisurato al contributo unificato versato dalla Parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell'accordo di conciliazione;
- il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'Avvocato se è raggiunto l'accordo in mediazione nelle materie oggetto della condizione di procedibilità.
- il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per le indennità di mediazione, a prescindere dall'esito della mediazione.